

EDILIZIA ACROBATICA

MARCO FORCUTI, ALESSIO SERENELLI



LAVORI IN QUOTA CON FUNI

Il Testo Unico sulla Sicurezza illustra in modo dettagliato al Capo secondo le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota. L'art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, quindi al suo interno sono comprese anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.

La sezione II, nello specifico gli articoli dal 108 all'art. 111, chiarisce le disposizioni di carattere generale, definendo che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l'accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, debba essere impedito mediante sbarramenti.

L'articolo 111 rappresenta gli obblighi ascrivibili al datore di lavoro, con due delucidazioni di carattere generale:

- è necessario orientare la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
- deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all'ergonomia delle attrezzature di lavoro.

Sulla base di questi due principi vengono elencati i conseguenti e relativi obblighi: dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare: quali funi (art. 116), scale (art. 113) e ponteggi (sezioni IV, V e VI), alla

Con la dizione Edilizia acrobatica vengono indicate le lavorazioni verticali eseguite su fune da esperti e qualificati operatori che mettono a disposizione la loro professionalità e specializzazione. La diffusione nel settore dell'edilizia dei lavori con sistema di funi, anche per motivi di riduzione dei costi, pone molti interrogativi ai committenti e ai professionisti sul loro utilizzo e sulla loro sicurezza.

L'intento degli autori è fornire le risposte sull'uso e sulla sicurezza di questi sistemi attraverso l'analisi della normativa in vigore, chiarendo gli obblighi del datore di lavoro: dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare alla descrizione delle caratteristiche tecniche, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate. Senza dimenticare la particolare importanza degli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti e un'attenta "Valutazione dei rischi" dalla quale emerga l'impossibilità di poter utilizzare, per lo stesso lavoro, un'attrezzatura ritenuta più sicura.

Particolari dei dispositivi di ancoraggio su torrino e muretto perimetrale di un terrazzo praticabile inerente lavori in quota.



descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono possedere, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate.

Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anticaduta, specificandone l'obbligo di adozione e l'impossibilità di iniziare una attività in loro assenza. Tra gli obblighi del datore di lavoro, infine, rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche (art. 111, comma 8) ed il divieto di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni meteorologiche non ne consentono l'esecuzione in sicurezza (art. 111, comma 9).

Così come già per altre tipologie di rischio, viene dato particolare risalto agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito specifico e particolare, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell'art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature), misure di sicurezza specifiche che devono essere obbligatoriamente utilizzate e impiegate qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Infine, il Titolo IV all'interno delle due ultime sezioni rispettivamente dedicate alle costruzioni edilizie (sez. VII) e alle demolizioni (sez. VIII), allo scopo di tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall'alto, sono interessanti alcune misure di sicurezza relative per esempio ad alcune lavorazioni

speciali (art. 148) e al divieto di lavorare su muri in demolizione di altezza superiore ai due metri (art. 152). In tema di edilizia, e di prevenzione sui luoghi di lavoro, relativamente al settore in cui si registrano ancora oggi il maggior numero di incidenti, l'obiettivo del legislatore è di esaminare in modo esaustivo e dettagliato un aspetto importante come quello della protezione nei lavori in quota, circoscrivendo nello specifico anche gli aspetti che potrebbero a prima vista apparire più irrilevanti, ma la cui applicazione è comunque significativa in termini di riduzione degli infortuni.

EDILIZIA ACROBATICA: LAVORAZIONI ESEGUITE DA ESPERTI E QUALIFICATI OPERATORI SU FUNE

L'attività specifica in oggetto, denominata "edilizia acrobatica", attualmente si trova in una fase di massima diffusione su tutto il territorio nazionale e, sostanzialmente, si tratta di lavorazioni eseguite da esperti e qualificati operatori su fune che mettono a disposizione la loro professionalità e specializzazione, realizzando quelle che vengono definite "lavorazioni verticali".

Inevitabilmente, di fronte all'illimitato impiego e al relativo aumento della richiesta di questa attività specifica, un numero crescente di tecnici del settore (progettisti, D.L. o Coordinatori per la Sicurezza) si trovano ad affrontare e organizzare proposte progettuali e/o preventivi per lavorazioni "relativamente comuni" da svolgersi mediante l'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamen-

to su funi. Tali proposte sono spesso fortemente richieste dai committenti anche in virtù del fatto che i preventivi elaborati dalle aziende specializzate sono talvolta più convenienti dal punto di vista economico, alla luce della tempistica di realizzazione complessiva dei lavori o per il circoscritto impatto visivo rispetto alla messa in opera di un ponteggio.

I tecnici interpellati dalla committenza, proprietari di immobili e amministratori, sono relativamente perplessi sulla fattibilità di queste lavorazioni, con rilevanti preoccupazioni per un probabile accertamento da parte degli organi di vigilanza quali A.S.L. e D.P.L. di competenza territoriale, sopralluoghi e accertamenti che possano nell'ipotesi condurre a conseguenze anche di carattere sanzionatorio.

Occorre sottolineare quanto riportato al comma 1 lettera a) dell'art. 111 del citato decreto (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota) ove è espressamente definito il criterio di scelta delle attrezzature: "priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale". Assioma cardine in materia di sicurezza.

È noto che le FUNI, utilizzate attraverso sistemi d'imbracatura dei singoli operatori, appartengono alla categoria dei "Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)" mentre i PONTEGGI a quella dei "Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)": per quanto detto, la norma ci impone di dare sempre priorità ai DPC rispetto ai DPI, ovvero ai PONTEGGI rispetto alle FUNI in quanto ritenuti più sicuri.

EDILIZIA ACROBATICA: VALUTAZIONE DEL RISCHIO E FORMULA

Riguardo all'edilizia acrobatica è pertanto fondamentale affrontare una serie di approfondite riflessioni sull'argomento. Con riferimento alle numerose direttive comunitarie degli anni '90, con l'entrata in vigore del D.Lgs n.626/94, mediante un avvicinamento "equilibrato", con un sistema improntato su regole e procedure decise e incontestabili, si è approdati ad un vero e proprio sistema

"prevenzionistico" basato sostanzialmente su un concetto cardine: la valutazione del rischio.

L'intera normativa è strutturata sull'identificazione di figure di garanzia, datore di lavoro, dirigenti, preposti, imprese, committente, coordinatori, etc. Tutte le figure professionali hanno una precisa obbligazione (identificata dall'art. 2087 del c.c.): "valutare il rischio" o meglio valutare a quali rischi potrebbero essere esposti i lavoratori, cercando di eliminarli o per lo meno ridurne al minimo le potenziali conseguenze.

La valutazione del rischio, mediante la formula ($R = P \times D$), esprime il valore di rischio come prodotto tra il fattore P che è la probabilità che si verifichi l'evento dannoso preso in esame e il fattore D che è il danno massimo ipotizzabile che lo stesso evento può causare. Nella realtà, i due fattori presi in considerazione sono in funzione di una molteplicità di variabili e in particolare la probabilità dell'evento è in funzione dei tempi e delle modalità di esposizione del lavoratore al rischio, della qualità della sua formazione ed addestramento e dell'incidenza statistica degli infortuni.

Analizzando nello specifico la formula sopracitata, se convertita in un algoritmo più caratteristico si potrebbe scoprire che determinate attività di intervento lavorativo svolte mediante sistemi con funi sono molto meno rischiose del dover prevedere l'allestimento e il successivo smontaggio di un apprestamento. Un dato certamente da tenere in considerazione, ma che sostanzialmente non deve portare all'interpretazione distorta del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. proprio riguardo all'impiego dell'edilizia acrobatica.

IL SISTEMA DI ACCESSO CON LE FUNI: DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È sicuramente fondamentale approfondire e collocare "il sistema di accesso e posizionamento con funi" solo e sempre come dispositivo di protezione individuale. L'articolo 111, lo qualifica come "attrezzatura di lavoro", quindi la scelta tecnica per il suo utilizzo, prescritto all'interno del Titolo III, rientra nel-



Particolari dell'ancoraggio della fune salvavita su parapetto di un terrazzo praticabile condominiale durante i lavori in quota.

le esclusive valutazioni del rischio del datore di lavoro il quale è obbligato dalla norma a fornire al lavoratore sia l'attrezzatura più idonea che una adeguata formazione, informazione e addestramento, oltre ad una specifica sorveglianza sanitaria, con la presenza e organizzazione di squadre e procedure di intervento specifiche relative alle singole lavorazioni per la gestione delle emergenze, etc.

CONCLUSIONI

L'obiettivo principale è far riflettere il committente di edilizia privata, principale attore in materia di sicurezza nei cantieri edili, soggetto con una specifica e irrevocabile responsabilità sia in ambito civile che penale, sull'effettivo utilizzo delle funi nei lavori in quota quale alternativa ai ponteggi metallici. Tutti gli attori coinvolti nell'esecuzione di lavori in quota, committente, coordinatore della sicurezza, datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, certamente ricoprono ruoli di responsabilità nella scelta delle modalità esecutive, quindi possiamo concludere che:

1. L'impiego delle funi è concesso solo in limitate e circostanziate condizioni di intervento, tenuto conto che il loro utilizzo dovrà sempre e comunque essere comprovato da un'idonea e apposita "Valutazione dei Rischi".

2. La libera scelta di ricorrere all'impiego dell'edilizia acrobatica da parte della committenza, non sarà in nessun caso un'attenuante dettata da valutazioni di carattere economico.

3. L'impiego dell'edilizia acrobatica da parte della committenza pregiudicherebbe un adempimento in maniera diligente da parte di un professionista preposto alla direzione dei lavori.

4. A causa di una normativa non sempre di facile ed immediata comprensione per una committenza privata (Amministratori di Condominio/Condomini) non particolarmente esperta in materia di "sicurezza nei cantieri edili", è andato sempre più diffondendosi il convincimento che l'utilizzo delle funi - in alternativa dei tradizionali ponteggi - possa essere una scelta autonoma, dettata semplicisticamente ed erroneamente da criteri di maggior economicità. In data 05/01/18 in Commissione "Politiche dei Lavori Pubblici, Politiche dell'Edilizia" (prot. CQ n. 7378 del 25/01/2017) è stato presentato e discusso il tema "Individuazione di linee di indirizzo per l'ammissibilità dei sistemi di protezione per i lavori in quota nell'edilizia Pubblica e Privata" ed il Presidente della Commissione ha proposto la redazione di un "documento esplicativo" così da coinvolgere gli altri Municipi di Roma Capitale.

Il XII Municipio di Roma in data 07/06/2010 con prot. CQ. n. 62488 produceva la memoria di Giunta n. 8 del 07/06/2010 nella quale rendeva edotti gli attori coinvolti in materia di utilizzo funi nei lavori in quota per il rifacimento delle facciate dei fabbricati condominiali, di aver constatato in quest'ambito una non chiara interpretazione delle norme di riferimento.

Di conseguenza formulava un apposito indirizzo all'Amministrazione Capitolina competente affinché venissero predisposti tutti gli atti necessari e propedeutici per la massima diffusione del documento: "Utilizzo di funi nei lavori in quota per il rifacimento delle facciate di fabbricati condominiali".